



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione VI – Accesso al credito e incentivi fiscali

**Circolare 29 aprile 2020, n. 127757**

**Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 “Beni strumentali” (Nuova Sabatini) – Proroga del termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi alla concessione.**

*Alle imprese interessate*

*Alle associazioni di categoria delle imprese*

*Alle banche e agli intermediari finanziari interessati*

*Ad ABI - Associazione Bancaria Italia*

*Ad Assilea - Associazione Italiana Leasing*

*Ad ASSOCONFIDI*

*A Cassa depositi e prestiti S.p.A.*

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato gravi ripercussioni sul sistema economico, oltre che sociale, del Paese. Per il contenimento dell'emergenza, come noto, è stato necessario disporre la chiusura di molte attività produttive e commerciali.

Tra le misure disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza figura, sul piano amministrativo, la disposizione contenuta nell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che stabilisce la sospensione (tenuto conto della proroga di cui all'articolo 37 del successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23), nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Tale disposizione trova applicazione anche ai procedimenti amministrativi aventi ad oggetto la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle imprese e, per quanto qui di interesse, al contributo



concesso nell'ambito della misura di aiuto in oggetto "Nuova Sabatini", come noto finalizzata a sostenere l'acquisto di beni strumentali.

Per effetto dell'emergenza epidemiologia molte imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni Nuova Sabatini stanno incontrando particolari difficoltà a realizzare, entro il previsto termine di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati, sia per carenza della necessaria liquidità aziendale, sia per i ritardi nella produzione, consegna e collaudo dei beni ordinati connessi alla chiusura forzata delle aziende fornitrici.

Per tale ragione, si ritiene necessario riconoscere alle imprese beneficiarie delle agevolazioni Nuova Sabatini, in virtù della grave, oggettiva e generale situazione di difficoltà del sistema produttivo nazionale, una proroga di 6 mesi del predetto termine di realizzazione degli investimenti e di quelli previsti per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione: dichiarazione di ultimazione investimento (DUI); richiesta unica di erogazione (RU).

La predetta proroga è riconosciuta esclusivamente in relazione alle operazioni agevolate per le quali il predetto periodo di 12 mesi (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) per la realizzazione degli investimenti includa almeno un giorno del periodo di sospensione, prima richiamato, compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Per le operazioni che si trovano nelle sopra richiamate condizioni, la proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione dell'investimento e la presentazione al Ministero della DUI e della RU è concessa d'ufficio. Non è, dunque, necessario l'invio di alcuna specifica richiesta al Ministero ai fini dell'ottenimento della proroga. Resta, ovviamente, ferma la facoltà delle imprese beneficiarie di ultimare l'investimento prima della proroga in discorso.

### **Sospensione dei termini amministrativi**

Come detto, l'articolo 103 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'articolo 37 del D.L. n. 23/2020, ha stabilito la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Fatta salva la diversa disciplina, sopra riportata, relativa al termine di realizzazione degli investimenti, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della richiamata sospensione *ex lege* ad alcuni termini procedurali previsti nell'ambito della misura agevolativa Nuova Sabatini.

#### **1. Stipula del contratto di finanziamento**

Con riferimento al termine per la stipula del contratto di finanziamento, giova ricordare che il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, all'articolo 9, comma 2, stabilisce che *"Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, l'impresa stipula con la banca o con l'intermediario finanziario il contratto di finanziamento [...]".*

Per effetto della predetta sospensione dei termini dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, si precisa che:



- per tutti i provvedimenti di concessione dell'agevolazione adottati dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, la stipula del contratto di finanziamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020. A titolo esemplificativo, in caso di decreto adottato il 10 aprile 2020, con data di stipula del contratto di finanziamento ordinariamente prevista entro il 31 maggio 2020, il nuovo termine per la stipula sarà il 30 giugno 2020;

- con riferimento ai provvedimenti di concessione adottati prima del 23 febbraio 2020 e per i quali il termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento ricade all'interno del periodo di sospensione (23 febbraio 2020-15 maggio 2020), la decorrenza di detto termine è sospesa dal 23 febbraio e riprende dal 16 maggio 2020. A titolo esemplificativo, in caso di decreto adottato il 23 gennaio 2020, con data di stipula del contratto di finanziamento ordinariamente prevista entro il 29 febbraio 2020, il nuovo termine per la stipula del contratto sarà il 22 maggio 2020.

## 2. Dichiarazione Ultimazione Investimento (DUI)

Il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, all'articolo 10, comma 1, prevede che *“l'erogazione del contributo [...] è subordinata: a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'articolo 5, comma 5, attestato dall'impresa, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema definito con la circolare di cui all'articolo 14, da trasmettere al Ministero entro sessanta giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso [...]”*.

Con riferimento al termine di trasmissione della DUI (60 giorni a decorrere dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento), per effetto del periodo di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, si rappresenta che, se il citato termine ricade nel periodo di sospensione, l'impresa può beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione. Si riportano di seguito due esemplificazioni:

- in caso la DUI dovesse essere trasmessa entro il 24 aprile 2020, il nuovo termine per la trasmissione sarà fissato al 16 luglio 2020;

- per le DUI da trasmettere entro il 23 febbraio 2020, il nuovo termine per la trasmissione sarà fissato al 16 maggio 2020.

## 3. Richiesta Unica di erogazione (RU)

Il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, all'articolo 10, comma 2, prevede che: *“La richiesta di erogazione [...] è presentata al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione”*.

Con riferimento ai termini di trasmissione della RU (120 giorni a decorrere dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento), per effetto del periodo di sospensione dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, si rappresenta che, se il citato termine ricade nel periodo di sospensione, l'impresa può beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi



tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione. A titolo esemplificativo, per le RU da trasmettere entro il 15 marzo 2020, il nuovo termine per la trasmissione sarà fissato al 6 giugno 2020.

IL DIRETTORE GENERALE  
Laura Aria

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*